



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Francesca Bolognini
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli

Circolare n. 39 del 02/10/2026

- 1) TFR e previdenza complementare dal 1° luglio 2026: nuove indicazioni dal Ministero del Lavoro;
- 2) Pubblicazione del decreto interministeriale del 4 settembre 2026 con il Modello TFR3 ufficiale.

1) Tfr e previdenza complementare dal 1° luglio 2026: nuove indicazioni dal ministero del lavoro

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026) ha introdotto, modificando l'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, a decorrere dal 1° luglio 2026, il meccanismo di adesione automatica ad una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite (si rimanda alla circolare di Studio n. 30).

Il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni in merito al suddetto meccanismo di adesione automatica attraverso il Portale sulla Previdenza complementare presente nel proprio sito istituzionale. Nei paragrafi successivi verranno approfondite le novità.

Il recente aggiornamento delle FAQ ha modificato l'orientamento precedentemente espresso, ampliando così la platea dei lavoratori soggetti al meccanismo di adesione automatica.

Inizialmente, i lavoratori intermittenti erano stati espressamente esclusi dal meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, "salvo diversa indicazione del decreto attuativo", mentre ad oggi, è stata rimossa dalla FAQ la precisazione in riferimento a suddetti lavoratori.

Ciò sembra implicare che i lavoratori intermittenti non risultano più esclusi dall'adesione automatica e pertanto, al momento della loro prima assunzione dal 1° luglio 2026 in avanti, siano considerati aderenti alla previdenza complementare, così come in caso di riassunzione con adesione già in essere e conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare. In entrambi i casi, dalla data di assunzione, il lavoratore ha diritto a 60 giorni di tempo per esprimere l'eventuale rinuncia all'adesione automatica.

Trattandosi di una indicazione desunta dall'eliminazione del riferimento ai lavoratori intermittenti nella FAQ del Ministero, si resta in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali del Ministero.

Di conseguenza, le uniche categorie che restano formalmente escluse sono il pubblico impiego e i lavoratori domestici.

Un ulteriore chiarimento viene fornito tramite l'aggiunta di una nuova FAQ sul portale del Ministero nel gruppo di FAQ denominato *“Informazioni generali sul conferimento del TFR alla previdenza complementare”* rispondendo al quesito: *“Quando si ha l'adesione esplicita alla previdenza complementare?”*.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che: *“Si ha adesione esplicita alla previdenza complementare quando il lavoratore, entro 60 giorni dall'assunzione, rinuncia all'adesione automatica e destina il TFR maturando a una forma pensionistica complementare diversa da quella di riferimento per l'adesione automatica, indicandola nella dichiarazione di destinazione del TFR resa al datore di lavoro (Modulo TFR3 o, nelle more della sua adozione con decreto interministeriale, dichiarazione scritta) e perfezionando l'adesione secondo le modalità previste dalla forma prescelta”*.

Dunque, si ha un'adesione esplicita quando il lavoratore, entro 60 giorni dall'assunzione, rifiuta l'automatismo e sceglie attivamente un fondo pensione diverso da quello di riferimento per l'adesione automatica, aderendo secondo le modalità previste dal fondo prescelto. La decisione viene formalizzata consegnando al datore di lavoro il modulo TFR3 ricevuto al momento dell'assunzione. In tale ipotesi il TFR è conferito alla forma prescelta con competenza dalla data di assunzione, comprensivo delle quote nel frattempo maturate e il diritto al contributo del datore di lavoro, ove previsto, spetta nella misura e alle condizioni stabilite dagli accordi o contratti collettivi applicabili e i relativi versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla forma pensionistica prescelta.

Inoltre, la FAQ precisa che non costituiscono adesione esplicita e non fanno venir meno gli effetti dell'adesione automatica, le scelte pur espresse entro i 60 giorni con cui il lavoratore si limita a:

- conferire il TFR in misura parziale rispetto alla forma di destinazione dell'adesione automatica, nei casi in cui ciò è consentito per previsione dell'accordo o contratto collettivo di riferimento;

Non versare il contributo a proprio carico quando la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. In tali casi restano fermi gli effetti dell'adesione automatica, dunque l'obbligo di versare al fondo di riferimento la contribuzione a carico del datore di lavoro, oltre al TFR conferito nella misura prescelta.

2) Pubblicazione del decreto interministeriale del 4 settembre 2026 con il modello tfr3 ufficiale

In data 8 settembre 2026, è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto interministeriale del 4 settembre 2026 adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 come modificato dalla Legge di Bilancio 2006.

Il Decreto adotta ufficialmente il Modello TFR3 (Allegato A) da consegnare ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

Il Modello TFR3 pubblicato sostituisce quello provvisorio che il Ministero del Lavoro aveva reso disponibile sul proprio sito istituzionale in concomitanza con l'entrata in vigore, lo scorso 1° luglio, del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

Il Decreto prevede inoltre che, in futuro, il Modello TFR3 sarà disponibile anche in formato digitale sul sito internet del Ministero del Lavoro, a decorrere dalla data che verrà comunicata da

quest'ultimo sul proprio sito. Il Modello potrà quindi essere compilato online dal lavoratore interessato e notificato al datore di lavoro. Le modalità operative e tecniche saranno definite con successivo decreto direttoriale.

Il Modello TFR3 consente al lavoratore di esercitare le scelte previste dalla nuova disciplina sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare e permette al datore di lavoro di assolvere ai relativi obblighi informativi a suo carico. Il Modello TFR3 pubblicato contiene:

- L'attestazione dell'avvenuta informativa ricevuta;
- L'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore in relazione alla destinazione del proprio TFR;
- Le dichiarazioni relative all'eventuale posizione previdenziale pregressa;
- Le avvertenze relative agli effetti dell'adesione automatica alla previdenza complementare.

Rispetto alla versione provvisoria, la struttura del Modello TFR3 ufficiale appare invariata (mantenendo la distinzione tra lavoratori di prima assunzione e non).

Le modifiche riguardano, invece:

- La sostituzione di alcune formulazioni sia nella Sezione 1 opzione A che nella Sezione 2 opzione A: la dicitura *"forma pensionistica, in modo automatico"* è stata sostituita con *"forma pensionistica, prevista dall'adesione automatica"*;
- L'eliminazione, nella Sezione 1 riservata ai lavoratori di prima assunzione (sia nell'opzione A sia nell'opzione C), dell'inciso che richiama la possibilità per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 di conferire almeno il 50% del TFR in determinate circostanze, trattandosi di una fattispecie non realistica. Tale inciso risulta invece confermato nella Sezione 2, riservata ai lavoratori non di prima assunzione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati